BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
21.09.2026 11:26:39 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
21.09.2026 15:09:35 UTC

DELIBERAZIONE 17 SETTEMBRE 2026
325/2026/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA [*OMISSIS*], NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1400ª riunione del 17 settembre 2026

VISTI:

- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 maggio 2015 di "Approvazione del modello unico per la realizzazione, la connessione e l'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici" (di seguito D.M. 19 maggio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica" (di seguito: TIQD) e l'Allegato B, recante il "Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica" (di seguito: TIQC);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Regolamento per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione" (di seguito: deliberazione 188/2012/E/com o Regolamento);
- la deliberazione dell'Autorità 10 giugno 2025, 241/2025/E/eel (di seguito: deliberazione 241/2025/E/eel);
- la norma CEI EN 50160;
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- le note (rispettivamente prot. 44951 del 4 luglio 2023 e prot. 31081 del 27 aprile 2026), con cui i Direttori *pro tempore* della Direzione Legale hanno delegato il

Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 17 marzo 2026 (prot. Autorità 20813 del 17 marzo 2026), il Sig. **[*OMISSIS*]** (di seguito: reclamante o produttore) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: ED o gestore), "*valori anomali di tensione sulla rete di distribuzione che causano la limitazione/arresto della produzione del mio impianto fotovoltaico*";
2. con nota del 2 aprile 2026 (prot. 24890), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota Prot: E-DIS-15/04/2026-0561759, trasmessa con PEC in data 15 aprile 2026 (prot. Autorità 28055 del 16 aprile 2026), ED ha trasmesso la propria memoria difensiva;
4. con nota del 16 aprile 2026 (prot. Autorità 28258 del 16 aprile 2026), il reclamante ha replicato alla suddetta memoria;
5. con nota Prot: E-DIS-28/04/2026-0622890, trasmessa con PEC in data 29 aprile 2026 (prot. Autorità 31794 del 29 aprile 2026), il gestore ha trasmesso la propria controreplica;
6. con nota dell'8 maggio 2026 (prot. 34090), l'Autorità ha inviato al reclamante una richiesta di informazioni;
7. con nota del 13 maggio 2026 (prot. Autorità 35506 del 13 maggio 2026), il reclamante ha fornito la documentazione richiesta;
8. con nota del 25 maggio 2026 (prot. Autorità 38508 del 25 maggio 2026), il reclamante ha trasmesso una integrazione alla documentazione precedentemente inviata;
9. in data 25 giugno 2026 (prot. 46943), l'Autorità ha sollecitato ED all'invio dei report relativi alle verifiche della tensione effettuate e, contestualmente, ha chiesto al reclamante di fornire il consenso alla proroga di ulteriori due mesi del termine di conclusione del procedimento di trattazione del reclamo;
10. in data 25 giugno 2026 (prot. Autorità 46981 del 25 giugno 2026), il reclamante ha acconsentito alla proroga richiesta;
11. con nota Prot: E-DIS-02/07/2026-0942861, trasmessa con PEC in data 2 luglio 2026 (prot. Autorità 48795 del 3 luglio 2026), il gestore ha trasmesso una nota di aggiornamento sullo stato del procedimento di reclamo;
12. con nota del 3 luglio 2026 (prot. Autorità 49079 del 3 luglio 2026), il reclamante ha formulato alcune osservazioni in merito al predetto aggiornamento del gestore;
13. con nota Prot. E-DIS-16/07/2026-1020766, trasmessa con PEC in data 17 luglio 2026 (prot. Autorità 52205 del 17 luglio 2026), ED ha replicato alle annotazioni trasmesse dal reclamante, chiedendogli alcune informazioni;
14. con nota del 23 luglio 2026 (prot. Autorità 53719 del 23 luglio 2026), il reclamante ha fornito le informazioni richieste;

15. in data 4 settembre 2026, la Direzione Infrastrutture Energia ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) del Regolamento.

QUADRO NORMATIVO:

16. Ai fini della risoluzione della presente controversia, rilevano le seguenti disposizioni del Titolo 6 del TIQD che disciplina la "*Qualità della tensione*":
 - l'articolo 50 rubricato "*Caratteristiche di qualità della tensione e norme del Comitato Elettrotecnico Italiano*" e in particolare:
 i. il comma 50.1 secondo cui "*Per le caratteristiche di qualità della tensione sulle reti di distribuzione in media e in bassa tensione diverse dalle interruzioni, dalle variazioni di frequenza e dalle variazioni della tensione di alimentazione nelle sole reti di distribuzione in bassa tensione, si applica quanto previsto dalla più recente edizione della norma CEI EN 50160*";
 ii. il comma 50.3 secondo cui "*Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 230 V (fra le fasi per le reti trifasi a tre conduttori e fra fase e neutro per le reti trifasi a quattro conduttori), si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V*";
17. rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni del TIQC:
 - l'articolo 2, lettera ww), secondo cui la "verifica della tensione di fornitura" è "l'accertamento del rispetto dei limiti di variazione della tensione definiti dal Titolo 6 del TIQD";
 - l'articolo 9, rubricato "*Tempo di comunicazione dell'esito della verifica della tensione di fornitura e relativo corrispettivo*" nel quale l'accertamento dei valori della tensione di fornitura fa espressamente riferimento ai limiti di variazione definiti dal Titolo 6 del TIQD.

QUADRO FATTUALE:

18. In data 3 novembre 2025, il richiedente, legale rappresentante della società NPN ENERGY S.r.l., in qualità di mandatario con rappresentanza del reclamante (di seguito: "richiedente" o "mandatario"), ha trasmesso al gestore il Modello Unico – parte I relativo ad una richiesta di connessione in Iter Semplificato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 del D.M. 19 maggio 2015, avente codice di rintracciabilità 516049032, per un impianto fotovoltaico con le seguenti specifiche tecniche:
 - Potenza di picco: 5,95 kW;
 - Potenza nominale complessiva degli inverter: 5 kW;
 - Dispositivo di accumulo: capacità nominale di 10 kWh, installato lato produzione in corrente continua;
19. in data 10 novembre 2025, ED ha inviato al richiedente la comunicazione di conferma di Iter Semplificato ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del D.M. 19 maggio 2015;

20. in data 25 novembre 2025, il richiedente ha trasmesso al gestore il Modello Unico – Parte II e il Regolamento di Esercizio per la connessione in parallelo dell'impianto di produzione in parola con la rete BT in gestione a ED;
21. in data 27 novembre 2025, l'impianto di produzione del reclamante è stato connesso alla rete di distribuzione e messo in esercizio;
22. in data 27 febbraio 2026, il produttore ha inoltrato un reclamo al gestore in merito alla problematica oggetto della presente controversia;
23. in data 4 marzo 2026, con nota prot. ED-04/03/2026-O0002242, ED ha riscontrato il suddetto reclamo, indicando al reclamante la possibilità di richiedere una verifica dei valori della tensione di alimentazione presso la propria fornitura, ai sensi della delibera dell'Autorità 617/2023/R/eel e s.m.i.;
24. in data 17 marzo 2026, il reclamante ha adito la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

25. Il reclamante afferma che "*Nelle ore di maggior produzione dell'impianto fotovoltaico la tensione di rete raggiunge valori prossimi ai 249 V, determinando l'attivazione dei sistemi di protezione dell'inverter e la conseguente riduzione o interruzione della produzione* (…) *comportando una perdita sistematica di produzione, con conseguente danno economico*";
26. il reclamante afferma, inoltre, che "*A seguito di verifica effettuata dall'installatore dell'impianto, sono state eseguite misurazioni elettriche che hanno evidenziato quanto segue:*
 - *la tensione della linea, nelle ore di massima produzione, si avvicina alla soglia di intervento delle protezioni dell'inverter;*
 - *non sono state riscontrate anomalie o malfunzionamenti dell'inverter;*
 - *non risultano cadute di tensione significative sull'impianto interno;*
 - *le misurazioni effettuate risultano sostanzialmente equivalenti tra l'uscita dell'inverter e il contatore di scambio*";
27. il reclamante spiega di non aver "*proceduto alla richiesta di verifica dei valori di tensione a mie spese come da richiesta del gestore in quanto, attraverso i dati registrati e verificati assieme all'installatore, la sola verifica della tensione senza un controllo della Potenza scambiata, non può evidenziare la mancata produzione e conseguente mancata vendita*";
28. il reclamante – pur avendo, in un secondo momento, acconsentito alla proposta di ED di effettuare una verifica della tensione a spese del gestore – evidenzia che "*la prevista installazione di un misuratore di tensione potrebbe non risultare idonea a rilevare la problematica, in quanto:*
 - *la protezione dell'inverter impedisce il superamento dei limiti normativi, mascherando di fatto la criticità;*
 - *la tensione, pur mantenendosi formalmente entro i limiti, risulta sistematicamente incompatibile con la regolare immissione di energia.*";
29. infatti, prosegue il reclamante, "*la sola verifica del rispetto formale dei limiti (es. permanenza sotto 253 V) non è sufficiente a dimostrare l'idoneità della rete, qualora*

la tensione si mantenga stabilmente prossima alle soglie di intervento delle protezioni, determinando la sistematica limitazione della produzione.";

30. pertanto, il reclamante chiede:
 - "*che la verifica tecnica venga estesa e condotta in modo tale da accertare non solo il rispetto dei limiti normativi, ma anche l'effettiva idoneità della rete a consentire l'immissione di energia, includendo:*
 1. *Monitoraggio continuo e ad alta risoluzione della tensione presso il punto di connessione;*
 2. *Verifica puntuale della correlazione tra tensione di rete e potenza immessa;*
 3. *Analisi delle condizioni di esercizio della rete locale in presenza di generazione distribuita;*
 4. *Valutazione e pianificazione di eventuali interventi correttivi (es. regolazione trasformatori, assetto rete, bilanciamento carichi).*";
 - "*la valutazione di eventuali interventi tecnici sulla rete (ad esempio regolazione del trasformatore MT/BT o altre azioni di gestione della tensione) al fine di riportare i valori entro i limiti compatibili con il corretto funzionamento degli impianti di produzione connessi alla rete*".

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

31. In via preliminare, ED "*ritiene opportuno rappresentare che il quadro regolatorio vigente, ai sensi della Delibera ARERA n. 617/2023/R/eel, prevede la 'verifica della tensione di fornitura' quale metodo di accertamento del rispetto dei limiti di variazione della tensione. La verifica è prevista sul punto di consegna tramite l'installazione di apposito strumento registratore certificato, con caratteristiche conformi alla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) in particolare alla norma CEI-EN 61000-4-30 (classe A) che definisce i requisiti relativi alla gestione, taratura e verifica degli strumenti di misura, allo scopo di monitorare la qualità della tensione di alimentazione in conformità alla più recente edizione della norma CEI EN 50160*";
32. in data 15 aprile 2026, ED comunica all'Autorità e per conoscenza al reclamante "*la propria disponibilità a effettuare, a propria cura e spese, una verifica della qualità della tensione presso il punto di consegna*" al termine della quale "*Dall'analisi dei dati che risulteranno da tale verifica sarà possibile determinare la necessità di eseguire eventuali interventi tecnici volti al miglioramento della qualità del servizio dell'utenza distribuita*";
33. il gestore afferma che tale "*verifica della qualità della tensione, eseguita mediante strumentazione certificata conforme alla norma CEI EN 61000-4-30 (Classe A), ha evidenziato, nel corso della campagna di misura svolta* (...) *a seguito degli accordi intercorsi con il reclamante* (…) *dal 18/05/2026 al 25/05/2026, valori di tensione compresi tra 228 V e 247 V, mentre il successivo monitoraggio da remoto* [N.d.r. eseguito nel periodo compreso tra il 06/07/2026 ed il 12/07/2026] *ha confermato valori compresi tra 231 V e 245 V. Tali valori risultano integralmente conformi sia alla norma tecnica CEI EN 50160 sia all'articolo 50 del Testo Integrato della Qualità*

dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia elettrica (TIQD), come modificato dalla deliberazione ARERA n. 617/2023/R/eel.";

34. in conclusione, ED sostiene che, "In presenza di valori di tensione al POD risultati pienamente conformi ai limiti previsti dalla normativa tecnica e dalla regolazione vigenti, l'eventuale presenza di limitazioni o disconnessioni dell'impianto di produzione non consente, di per sé, di ricondurne la causa alla rete di distribuzione, potendo tali fenomeni dipendere da caratteristiche proprie dell'impianto di utenza.".

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

35. Il *thema decidendum* della presente controversia verte nello stabilire se "*l'attivazione dei sistemi di protezione dell'inverter e la conseguente riduzione o interruzione della produzione*", lamentati dal reclamante, siano da attribuire a valori eccessivamente elevati della tensione di rete riconducibili ad una condotta non conforme alla regolazione da parte del gestore;
36. in via preliminare, si segnala che ED, a seguito della presentazione all'Autorità del reclamo oggetto della presente decisione, con nota prot. ED-25/03/2026-O0000108 - nel rinnovare la proposta di effettuare una verifica dei valori della tensione - ha comunicato al reclamante che "*le verifiche effettuate dai nostri operatori rispettano quanto previsto al capitolo 4 'Caratteristiche dell'alimentazione a bassa tensione' della stessa norma CEI [CEI EN 50160]; in particolare al paragrafo 4.2.2.2 'Metodo di prova' vengono indicati i parametri entro cui deve essere effettuata la verifica di tensione: 'In condizioni normali di esercizio, durante ciascun periodo di una settimana, il 95 % dei valori efficaci della tensione di alimentazione, mediati nei 10 min, deve essere compreso nell'intervallo Un ± 10 %, e – tutti i valori efficaci della tensione di alimentazione, mediati nei 10 min, devono essere compresi nell'intervallo Un + 10 % / - 15 %'. Solo questa metodologia è da considerare valida ai fini della determinazione della qualità minima della tensione*";
37. al riguardo, si ribadisce che, ai sensi dell'articolo 2 del TIQC, la "verifica della tensione di fornitura" è l'accertamento del rispetto dei limiti di variazione della tensione definiti dal Titolo 6 del TIQD. In particolare, in tale Titolo 6, l'articolo 50, comma 3, definisce i limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V. Anche all'articolo 9 del TIQC, l'accertamento dei valori della tensione di fornitura fa espressamente riferimento ai limiti di variazione definiti dal Titolo 6 del TIQD;
38. per quanto sopra detto, la citata comunicazione prot. ED-25/03/2026-O0000108 in cui viene proposta al reclamante una verifica dei valori della tensione ai sensi della norma CEI EN 50160 (anziché ai sensi del Titolo 6, articolo 50, comma 3 del TIQD) risulta difforme rispetto alle disposizioni del TIQC;
39. precisato ciò, dall'analisi del report trasmesso all'Autorità e al reclamante in data 2 luglio 2026, è stato accertato che la verifica della tensione - effettuata da ED, in accordo con il reclamante, dal 18/05/2026, ore 11:20 al 25/05/2026, ore 13:40 (periodo in cui mediamente le condizioni meteorologiche consentono un

significativo irraggiamento solare) – ha registrato un valore massimo di tensione decaminutale di 247,42 V e un valore minimo di 228,82 V;

40. tali valori, rientrando nei limiti di cui all'articolo 50 del TIQD (intervallo di tensioni 253 V - 207 V), fanno sì che l'esito della verifica della tensione sia conforme alla regolazione emanata dall'Autorità, come peraltro affermato dallo stesso gestore nella citata nota Prot. E-DIS-16/07/2026-1020766, in cui si dice che "*Tali valori risultano integralmente conformi sia alla norma tecnica CEI EN 50160 sia all'articolo 50 del Testo Integrato della Qualità dei Servizi di Distribuzione e Misura dell'energia elettrica (TIQD), come modificato dalla deliberazione ARERA n. 617/2023/R/eel*";
41. senonché, nella suddetta nota, viene comunicato anche che "*l'articolo 50.1 del TIQD stabilisce che, per le caratteristiche di qualità della tensione sulle reti di distribuzione in bassa tensione, trova applicazione la più recente edizione della norma CEI EN 50160, mentre il successivo articolo 50.3 prevede, per le reti esercite alla tensione nominale di 230 V, che la tensione di alimentazione debba rimanere compresa tra il valore minimo di 207 V ed il valore massimo di 253 V. I valori rilevati nel corso delle verifiche risultano pertanto pienamente ricompresi entro i limiti stabiliti dal combinato disposto dalla regolazione vigente (TIQD) e dalla normativa tecnica di riferimento (CEI EN 50160). La verifica eseguita costituisce pertanto l'accertamento tecnico effettuato secondo le modalità previste sia dalla normativa tecnica che dalla regolazione ARERA ai fini della valutazione della qualità della tensione presso il punto di consegna.*";
42. al riguardo, si segnala che tale ulteriore comunicazione non riporta fedelmente quanto disposto dall'articolo 50, comma 1 del TIQD, che esclude espressamente le "*variazioni della tensione di alimentazione nelle sole reti di distribuzione in bassa tensione*" dall'applicazione di "*quanto previsto dalla più recente edizione della norma CEI EN 50160*". Infatti, il successivo articolo 50, comma 3 del medesimo TIQD specifica che ad esse "*si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V*", *tout court*;
43. peraltro, già nella deliberazione 241/2025/E/eel, al punto 49, è stato ribadito che "*il TIQC ha chiarito, rispetto alle previgenti disposizioni, che i limiti dei valori della tensione necessari ai fini dell'esito conforme della verifica della tensione di fornitura devono fare riferimento a quanto indicato al Titolo 6 del TIQD e, in particolare, all'articolo 50, comma 3 che prevede espressamente che 'Per le variazioni della tensione di alimentazione nelle reti di distribuzione in bassa tensione esercite alla tensione nominale di 230 V (...) si applicano i seguenti limiti di variazione della tensione: tensione massima 253 V e tensione minima 207 V', senza ulteriori specificazioni o margini di tolleranza*";
44. pertanto, si ritiene necessario che ED indichi, in tutte le comunicazioni inerenti eventuali verifiche dei valori della tensione, il riferimento al Titolo 6, articolo 50, comma 3 del TIQD conformemente a quanto disposto dal TIQC;
45. in conclusione, in base alle risultanze istruttorie e alle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato, non essendo emerso un nesso di causalità diretta tra le problematiche segnalate dal reclamante e i valori della tensione di rete sul POD in questione, risultati nei limiti stabiliti dalla regolazione vigente in materia;

46. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da **[*OMISSIS*]**, nei confronti di e-distribuzione S.p.A., con riferimento al **[*OMISSIS*]**;
2. di raccomandare a e-distribuzione S.p.A. di indicare, in tutte le comunicazioni inerenti eventuali verifiche dei valori della tensione, il riferimento al Titolo 6, articolo 50, comma 3 del TIQD conformemente a quanto disposto dal TIQC;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

17 settembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua